



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

***Decreto semplificazioni: Le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
parte prima***

a cura di Isabella Salza

7 ottobre 2020

Formez**PA**

Art. 2, comma 4-*bis*

(Misurazione dei tempi dei procedimenti)

Misurazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggior impatto per i cittadini e per le imprese comparandoli con i tempi previsti dalla legislazione vigente



Art. 2, comma 4-*bis*

(Misurazione dei tempi dei procedimenti)

Misurazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggior impatto per i cittadini e per le imprese comparandoli con i tempi previsti dalla legislazione vigente



Modalità e criteri per la **misurazione** e la **pubblicazione** dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti saranno stabiliti con dPCM, su proposta del Ministro P.A., previa intesa in Conferenza unificata



La misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti è divenuto livello essenziale delle prestazioni (modifica art. 29, comma 2-*bis*)

Art. 2, comma 8-*bis* (Inefficacia degli atti tardivi)

Inefficacia degli atti adottati decorsi i termini normativamente previsti



FINALITÀ



- Rafforzamento efficacia silenzio assenso
- Restrizione margini di discrezionalità



- Certezza giuridica sul «dies a quo» dell'inefficacia dell'atto tardivo

Art. 2, comma 8-bis (Inefficacia degli atti tardivi)

Inefficacia degli atti adottati decorsi i termini normativamente previsti

QUANDO SI
APPLICA?

In seguito alla scadenza dei termini per l'invio degli atti di assenso in conferenza semplificata (art. 14-bis, c. 2. lett. c)

Scaduti i termini previsti per l'applicazione del silenzio assenso tra amministrazioni (art. 17-bis, cc. 1 e 3)

Decorso il termine previsto per la formazione del silenzio assenso (art. 20, c. 1)

Dopo l'ultima riunione della conferenza di servizi simultanea, scaduti i termini previsti per la conclusione dei lavori (art. 14-ter, c.7)

Decorsi i termini per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti
▪ (art. 19, c. 3 e 6-bis)

Art. 2, comma 8-*bis* (Inefficacia degli atti tardivi)

Inefficacia degli atti adottati decorsi i termini normativamente previsti

La P.A. può esercitare
l'autotutela e
impugnare
provvedimenti formati
per silentium se
ricorrono le condizioni
di cui all'art. 21-
nonies



Interesse pubblico



Entro 18 mesi dall'adozione dei
provvedimenti (dalla formazione
dell'assenso implicito per decorso
dei termini)

Artt. 3-bis; 5, comma 3 e 8, comma 2, lett. c) e d)

LA TELEMATICA «A SISTEMA»

Art. 3-bis

(Uso della telematica)

«Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche ~~incentivano~~ l'uso della telematica **agiscono mediante strumenti informatici e telematici**, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Art. 5

(Responsabile del procedimento)

Comma 3: «L'unità organizzativa competente, **il domicilio digitale** e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse»

Art. 8

(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

Comma 2: «c) l'ufficio, **il domicilio digitale dell'amministrazione** e la persona responsabile del procedimento»; «d) **le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; «d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d)».**

Modifiche all'art. 10-bis

(Comunicazione dei motivi ostativi)

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI SOSTITUISCE L'INTERRUZIONE



- La comunicazione del responsabile del procedimento sospende i termini
- Le osservazioni devono essere presentate entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione

- I termini ricominciano a decorrere:
 - 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte del privato;
 - decorsi 10 giorni dalla comunicazione del preavviso di diniego in caso di mancata presentazione delle osservazioni

- In caso di osservazioni, nella motivazione del provvedimento finale di diniego devono essere indicati i soli motivi ostativi ulteriori che discendono dalle osservazioni presentate

Modifiche all'art. 10-bis

(Comunicazione dei motivi ostativi)

DIVIETO DI REITERAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO MOTIVATI SU PROFILI PRIMA NON RILEVATI

Art. 10-bis (IV periodo)

«In caso di annullamento in giudizio del provvedimento (..) adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato»

In caso di annullamento in giudizio del provvedimento di rigetto, l'Amministrazione in sede di riesame **non può reiterare il diniego sulla base di motivi ostativi in precedenza non rilevati ma già esistenti** all'epoca del provvedimento di diniego annullato



Principio del «one shot temperato» (Cons. Stato, III, 14 febbraio 2017, n. 660 e Cons. Stato, IV, 54 marzo 2011, n. 1415)

«l'amministrazione, dopo aver subito l'annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, e quindi deve riesaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati »

Modifiche all'art. 10-*bis* e principio della buona fede

ART. 1, COMMA 2-*BIS* – «I RAPPORTI TRA IL CITTADINO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SONO IMPRONTATI AI PRINCIPI DELLA COLLABORAZIONE E DELLA BUONA FEDE»

I principi di collaborazione e di buona fede prima della modifica della l. n. 241 del 1990



- Art. 2, che obbliga la P.A. a concludere il procedimento con l'emanazione di un provvedimento conclusivo (legittimo affidamento)
- Art. 10-*bis*, che stabilisce l'obbligo della P.A. di comunicare i motivi ostativi di mancato accoglimento dell'istanza

Cosa comporta l'espressa previsione di tali principi?



- La comunicazione dei motivi ostativi non può essere generica e valevole per tutti i casi, ma rigorosa e idonea a descrivere l'iter logico seguito dall'Amministrazione nella sua valutazione negativa
- La comunicazione «cristallizza» tutte le ragioni istruttorie negative e rafforza la partecipazione del privato nella modifica del provvedimento finale, nonché la *chance* di ottenere la realizzazione dell'interesse pretensivo

Modifiche all'art. 10-*bis* e art. 21-*octies*

Quando l'art. 21-*octies* esclude l'annullabilità del provvedimento?

- ❑ il contenuto dispositivo, per la natura vincolata dell'atto, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
- ❑ l'Amministrazione dimostra in giudizio che sebbene l'atto sia stato adottato in violazione della disposizione che prevede la comunicazione dell'avvio del procedimento, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

La modifica dell'art. 21-*octies* restringe i limiti di annullabilità del provvedimento prevedendo che questo sia sempre annullabile, qualora sia stato adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego

Modifiche agli artt. 16 e 17-bis

ESTENSIONE DEL SILENZIO ASSENSO IN CASO DI INERZIA:

- AI PARERI FACOLTATIVI E AI PARERI OBBLIGATORI
- AI PARERI SUGLI SCHEMI DI PROVVEDIMENTO E ALLE PROPOSTE

Art. 16

- Sia in caso di **parere facoltativo che obbligatorio**, l'amministrazione richiedente, **decorsi i termini previsti, procede indipendentemente dall'espressione del parere.**
- In precedenza era facoltà dell'amministrazione richiedente procedere senza il parere obbligatorio, che non era stato reso nei termini previsti

Art. 17-bis

- **Si estende il silenzio assenso** tra amministrazioni pubbliche, già previsto per la richiesta di atti di assenso preliminari all'adozione di un provvedimento, alle **proposte** delle amministrazioni diverse da quella competente ad adottare l'atto, **necessarie per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi**
- Se la proposta non è trasmessa entro 30 giorni dalla richiesta, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente e trasmette lo schema di provvedimento all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso
- In caso di mancato accordo sullo schema di provvedimento la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio previa deliberazione del CdM.



Il silenzio assenso non si applica alle proposte che devono essere rilasciate da amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili

Modifiche all'art. 18

AUTOCERTIFICAZIONE PER LE ISTANZE CHE HANNO AD OGGETTO L'EROGAZIONE DI BENEFICI



Aggiornamento dell'art. 18: sostituzione del riferimento alla legge n. 15 del 1968 con il d.P.R. n. 445 del 2000



In relazione all'emergenza Covid-19, i documenti attestanti atti, fatti e stati soggettivi acquisiti o accertati d'ufficio, l'autocertificazione (artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000) sostituisce ogni tipo di documentazione richiesta dalla normativa vigente ai fini della presentazione di istanze per l'erogazione di benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni da parte delle P.A. ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati



Resta salvo il rispetto del Codice antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011

Art. 21-*decies*

Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti ed endoprocedimenti

ANNULLAMENTO DI UN PROVVEDIMENTO FINALE (AUTORIZZAZIONE O VIA) IN VIRTÙ DI UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO PER VIZI INERENTI AD UNO O PIÙ ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

Procedimento semplificato

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione procedente la trasmette all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riesaminare

L'amministrazione provvede entro 30 giorni

Ricevuto l'atto o decorso il termine per l'adozione dello stesso, l'amministrazione procedente riemette l'autorizzazione o la VIA entro i successivi trenta giorni